

VERBALE DI ACCORDO

Addi 12.11.13 in Roma, presso la Sede Assital di Roma, si sono incontrati:

SEMITEC Srl rappresentata da S. Cascioli assistita dall'Assital nella persona di G. Ricciardi
FIM-CISL Nazionale e le rispettive strutture territoriali rappresentata da A. Pierotti
FIOM-CGIL Nazionale e le rispettive strutture territoriali rappresentata da C. Omiciuolo
UILM-UIL Nazionale e le rispettive strutture territoriali rappresentata da G. Gambardella
RSU territoriali
e sono addivenuti al seguente

ACCORDO SINDACALE

Si è convenuto quanto segue nell'ambito ed a conclusione della procedura per la dichiarazione di mobilità promossa dall'azienda con lettera del 05 novembre 2013 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed a seguito di richiesta d'incontro del giorno 06.11.13 da parte delle OO.SS Nazionali e Territoriali competenti.

Le parti, dopo ampie ed approfondite valutazioni in materia, anche precedenti all'attuale procedura, hanno esaminato le problematiche gestionali, e di mercato che affliggono l'azienda e che hanno determinato l'attuale difficile situazione, non più procrastinabile, caratterizzata dalla necessità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione produttiva ed organizzativa.

In relazione a quanto sopra esposto le parti, ad esito del confronto, hanno convenuto sulla necessità per l'azienda, anche in considerazione della inesistenza di misure alternative, di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, a seguito di riduzione di personale nei confronti di n. 110 unità lavorative (come da tabella di seguito indicata) che saranno conseguentemente collocate in lista di mobilità.

Tabella.

Sedi Territoriali	PERSONALE IN ESUBERO			PERSONALE ABITUALMENTE IMPIEGATO		
	Operai	Impiegati/ Quadri	Totale	Operai	Impiegati / Quadri	Totale
Modugno	2	1	3	30	5	35
Argelato	5	2	7	24	10	34
Uta	2	1	3	19	6	25
Catanzaro	2	1	3	16	4	20
Genova	2	1	3	16	5	21
Massa Martana	6	27	33	43	72	115
Corsico	13	8	21	33	13	46
Pieve a Nievole	1	1	2	19	7	26
Volla	4	1	5	47	13	60
Palermo	3	1	4	30	8	38
Roma	6	8	14	31	16	47
Rubano	4	4	8	24	20	44

Castellalto	1	1	2	17	2	19
Settimo Torinese	1	1	2	12	4	16
Totale	52	58	110	361	185	546

Le parti si danno espressamente atto che, con riferimento al numero complessivo di 110 risorse in eccedenza su nr. 14 unità produttive, suddiviso in nr. 52 operai e nr 58 impiegati, potranno essere operati dei bilanciamenti a livello provinciale e di qualifica.

Le parti inoltre convengono che, ad integrazione e modifica di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, della Legge n. 223/91, in merito ai criteri di scelta dei lavoratori eccedenti, si terrà prioritariamente conto delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda e quindi delle professionalità non più rispondenti alle attuali esigenze e programmi aziendali, nonché delle mansioni e posizioni di lavoro sostanzialmente soppresse.

La Società Semitec conferma, inoltre, che fermo restando l'interesse aziendale ad individuare lavoratori in esubero secondo esigenze tecnico-organizzative, qualunque dipendente, individuato in tal senso, potrà essere collocato in mobilità solo ed esclusivamente se (criterio della "non opposizione") non si oppone al licenziamento medesimo.

Le risoluzioni del rapporto di lavoro potranno essere intimare da parte dell'azienda con decorrenza 13.11.2013 e si concluderanno - ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge 236/93 e, pertanto, in deroga ai termini previsti ex lege 223/91 - entro il 31.07.2014 compreso, restando sin d'ora inteso che, quale condizione di miglior favore, la cessazione del rapporto di lavoro e la collocazione in mobilità potrà essere concordata anche alla data di scadenza dell'anno di intervento della CIGS fissato alla data del 31.10.2014.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 236/93.

Pertanto l'azienda provvederà a comunicare per iscritto a ciascun lavoratore interessato la risoluzione del rapporto di lavoro ed a fornire contestualmente l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità ai rispettivi organismi di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n.223/91.

Eventuali attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste da normative vigenti saranno concordate tra le parti a livello aziendale.

Nel darsi reciprocamente atto del regolare svolgimento della procedura, ai sensi delle norme sopra citate, le parti dichiarano di ritenere conclusa con la sottoscrizione del presente accordo la procedura stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIM CISL

FIOM CGIL

UILM UIL

RSU

SEMITEC SRL

ASSISTAL